



COMUNE DI TERRAGNOLO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

per il servizio di acquedotto

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 dd. 09.04.1980
Modificato con deliberazione consiliare n. 81 dd. 29.11.1990
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 12.03.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 45 dd. 27.12.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Plotegher dott. Carlo

IL SINDACO
f.to Gerola p.i. Danilo

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alle vigenti leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del Comune.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

1^a categoria: Concessioni ordinarie per uso potabile;

2^a categoria: Concessioni speciali e promiscue.

Art. 3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini, i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata dai condomini o per essi dall'amministratore.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Con l'acquisto di uno stabile tutti i diritti e gli oneri inerenti alla concessione dell'immobile passano, ipso iure, al nuovo proprietario il quale resta obbligato al pagamento del consumo relativo all'anno in corso.

Art. 4

Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità, purché sussistano seri motivi.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Art. 5

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo regolarmente bollato, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, l'esatta ubicazione dell'immobile ed il proprietario di esso ed ogni altro dato eventualmente richiesto.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Art. 6

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art. 7

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di regolamentare, in caso di persistente siccità, l'erogazione dell'acqua secondo orari e modalità che saranno di volta in volta comunicate.

Art. 8

E' vietato ogni prelevamento d'acqua prima del contatore, inoltre è severamente proibito all'abbonato di innestare nella sua diramazione, tanto all'esterno che all'interno della casa, delle prese d'acqua a favore di altre case non contemplate nella concessione, anche se a lui stesso appartenenti. E' parimente proibito all'abbonato di disporre a favore altrui dell'acqua che gli viene fornita.

CAPO III

PRESE D'ACQUA – DIRAMAZIONI – RUBINETTI

Art. 9

Ogni casa deve avere un abbonamento separato con una diramazione di introduzione distinta. Per casa si intende quel fabbricato o la parte di esso identificata con numero civico o con numero mappale.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, di norma deve pure separarsi la condotta di distribuzione interna con prese separate dalla tubazione esterna.

Art. 10

E' in facoltà del Comune di accettare o imporre abbonamenti cumulativi con una sola diramazione di introduzione con un sol misuratore, per due o più case unite, appartenenti però ad uno stesso proprietario od in costruzione con regolamento condominiale.

Art. 11

Tutte le opere per la diramazione a partire dal tubo di presa fino al rubinetto misuratore saranno eseguite dal richiedente e tenute in manutenzione dallo stesso. La diramazione avrà diametro e spessore fissati dal Comune. Per ogni cambiamento al tratto di diramazione o la realizzazione di nuovi ramali posti sotto il suolo pubblico a seguito di lavori eseguiti dal Comune, sarà richiesto il rimborso della relativa spesa agli abbonati interessati dai suddetti interventi.

Il tratto di diramazione sotto il suolo pubblico è considerato come accessorio pertinente all'acquedotto e l'abbonato, sostenendo le spese di impianto e manutenzione, acquista semplicemente il diritto di usarne limitatamente alla durata dell'abbonamento.

Art. 12

Per le tubature di allacciamento tanto all'esterno che all'interno del suolo privato devono venir adoperati esclusivamente tubi in ferro zincato o catramato di idoneo spessore, e disposti nel terreno alla profondità di ml. 0.80/1.20 sotto la superficie del piano stabile.

E' comunque ammessa la posa di tubazioni in polietilene, purché offra le necessarie garanzie di atossicità e resistenza alle pressioni.

Prima di introdurre l'acqua nelle installazioni a domicilio le condutture ed apparecchiature interne possono venir assoggettate a cura del Comune ed a spese dell'utente ad una prova di carico con la pressione di 25 atmosfere, per la durata di 15 minuti; durante tale periodo di tempo il manometro non dovrà scendere più di una atmosfera.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il regolare funzionamento dell'impianto, malgrado l'esito favorevole del collaudo.

Riscontrandovi qualche difetto l'utente deve rimediarsi e indi la prova verrà ripetuta.

L'acqua non verrà introdotta fino a tanto che tutto l'impianto non sia in perfetto ordine.

Art. 13

A partire dal contatore l'abbonato potrà servirsi di chi meglio gli piacerà per l'esecuzione e la manutenzione interna. I tubi però di questa diramazione dovranno trovarsi nell'interno della casa, riparati dal gelo.

Il Comune potrà in ogni tempo ispezionare e verificare la diramazione interna di distribuzione. E' proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica ingeneranti colpi d'ariete nelle tubazioni.

CAPO IV SISTEMI DI MISURAZIONE

Art. 15

Le concessioni d'acqua sono rilasciate con misura a contatore.

Nelle attuali utenze a spina dovranno essere installati i contatori entro termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

I contatori sono forniti dal Comune a spese dell'utente.

La posa in opera del contatore è di norma eseguita dall'utente a proprie spese. A lavoro ultimato gli addetti comunali provvederanno ad eseguire il collaudo con apposizione dei sigilli.

Il contatore deve essere collocato in un locale adatto od in una apposita nicchia ben difesi dal gelo, da infiltrazioni di acqua e da tutto ciò che possa recar danno al contatore stesso. Le dimensioni della nicchia ed il modo di chiusura della stessa verranno caso per caso stabilite dall'incaricato comunale e ciò prendendo per base la grandezza del contatore, la possibilità di comoda lettura e revisione.

Le spese per l'adattamento del locale o per la costruzione e manutenzione della nicchia stanno a carico dell'utente.

L'Amministrazione si riserva di far spostare il contatore, a spese dell'utente, qualora esigenze dell'impianto lo richiedessero.

Art. 16

Le quantità d'acqua indicate dal contatore saranno rilevate periodicamente dal Comune ed iscritte su apposito registro o schedario.

In caso di guasti al contatore il Comune provvederà a ripararli e per il consumo dell'ultimo rilievo si farà la media sul consumo del periodo precedente, media che verrà estesa a tutto il tempo in cui il contatore sarà in riparazione qualora il Comune non creda di sostituirlo in questo tempo con altro contatore.

Ogni e qualsiasi riparazione, nonché la sostituzione del contatore causate da negligenza dell'abbonato o da altre cause, come ad esempio: per incendio, gelo, indebite manomissioni, casi di forza maggiore, ecc. saranno a carico dell'abbonato stesso.

Il contatore sarà chiuso con suggello speciale del Comune.

E' proibito all'abbonato manomettere i meccanismi del contatore, i suoi accessori e la sua posizione senza il consenso del Comune e il concorso dei suoi agenti.

L'abbonato dovrà sempre lasciare agli agenti libero accesso al sito ove è collocato il contatore.

Art. 17

Il calcolo della quantità d'acqua consumata dall'abbonato, giuste le indicazioni del contatore viene fatta, normalmente, annualmente.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

CAPO V FONTANE PUBBLICHE

Art. 18

Le fontane pubbliche a getto continuo potranno venire ridotte o chiuse a seconda delle esigenze del servizio dell'acquedotto.

Non è permesso l'applicazione da parte di privati di condotti pur anche provvisori per l'introduzione di acqua dalle stesse nelle abitazioni, orti e giardini e non è permesso l'asporto di acqua dalle vasche durante i periodi di chiusura.

CAPO VI BOCCE D'INCENDIO

Art. 19

Sarà pure in facoltà del Comune di concedere erogazioni di acqua per alimentazione di bocche d'incendio con canone di tariffa fissa.

Queste concessioni saranno fatte solamente a case o stabilimenti industriali già utenti dell'acqua per uso potabile, con regolare polizza contrattuale e con le stesse norme e condizioni specificate in questo regolamento per le altre forniture.

Art. 20

La presa d'acqua sul tubo pubblico e le diramazioni per bocche di incendio devono essere isolate ed indipendente da ogni altra.

Tanto le diramazioni che le bocche avranno il diametro interno determinato dal Comune.

Le diramazioni di introduzione e di distribuzione per bocche di incendio saranno eseguite e tenute in manutenzione dal Comune a spese dell'abbonato.

Art. 21

L'erogazione dell'acqua in caso di incendio è data liberamente senza contatore.

Le bocche e il rubinetto d'arresto sulla diramazione che le alimenta saranno chiusi con suggello speciale del Comune.

Questi suggelli non potranno essere levati e le bocche non potranno aprirsi che nei soli casi di incendio a difesa della casa o stabilimento contemplati nella concessione e l'apertura dovrà essere subito notificata dall'abbonato per la rimessa dei suggelli.

L'apertura delle bocche all'infuori del caso dell'incendio, fatta senza il consenso preventivo del Comune, darà diritto all'applicazione delle norme, di cui al precedente articolo 8.

Art. 22

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione di efficacia delle bocche d'incendio.

CAPO VII TARIFFE

Art. 23

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale nelle forme di legge.

Art. 23 bis

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro la data di scadenza riportata sulle relative bollette.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre 10 giorni dal termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto anche una penalità pari al 10% dell'importo della bolletta e gli interessi di mora in misura di legge.

La morosità protratta oltre il periodo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, previo invio di raccomandata A/R, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRAVVENZIONI

Art. 24

L'abbonato è il solo responsabile verso terzi d'ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera e l'esercizio delle sue diramazioni.

Art. 25

Tutte le opere eseguite a carico dell'abbonato saranno liquidate secondo gli oneri effettivamente sostenuti.

Rifiutandosi l'abbonato di acconsentire all'esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni riconosciute necessarie dal Comune, mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza liberare l'abbonato dagli obblighi assunti in dipendenza della concessione e senza pregiudizio dell'azione giudiziale.

Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data saranno rimosse in forma coattiva a sensi del R.D. 13.04.1910, n. 639.

Art. 26

L'abbonato è responsabile della conservazione dei suggelli al contatore, ai rubinetti e alle bocche di incendio. La rottura o mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto dell'art. 28.

Art. 27

La distribuzione dell'acqua nell'interno della casa sarà soggetta all'ispezione degli agenti del Comune.

Art. 28

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune.

Art. 29

Le infrazioni al presente regolamento saranno accertate dagli agenti incaricati mediante processo verbale.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a multa da Lire 5.000.- a Lire 200.000.- le contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 30

Le spese di scritturazione, bollo e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti e sulle utenze d'acqua, contatori, ecc., saranno a carico, per intero, dell'abbonato.

Art. 31

Tutte le concessioni saranno soggette al presente regolamento.

Art. 32

E' vietato l'accumulo di acqua in serbatoi per qualsiasi uso, salvo autorizzazione da parte del Comune su conforme parere del medico provinciale.

Art. 33

Il Consiglio Comunale può modificare o completare in ogni tempo le disposizioni del presente regolamento.